

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1382}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENNITTI, PAZZAGLIA, ZANFAGNA

Presentata l'8 marzo 1984

Modifica del primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — In materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dopo la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si sono registrati molteplici provvedimenti legislativi, che hanno determinato pesanti aggravii tributari a carico delle categorie interessate ed insostenibili situazioni di sperequazione per i soggetti colpiti.

Le disposizioni intervenute, infatti, oltre a determinare sensibili adeguamenti delle tariffe, in misura certamente spro-

porzionata rispetto ai costi pur lievitati del pubblico servizio, hanno costretto i comuni ad applicare le stesse nella misura massima prevista dalla legge.

La legge finanziaria, recentemente approvata, ha apportato un ulteriore aumento del 10 per cento, applicato dalla generalità dei comuni.

In aggiunta alle disposizioni legislative sopra evidenziate, si è verificata una situazione nuova e per molti versi paradossale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministero delle finanze, con circolare n. 12 del 3 agosto 1983, direzione generale per la finanza locale, uniformandosi al parere del Consiglio di Stato numero 64/83, sezione III, del 22 febbraio 1983, ha stabilito che ai meccanismi di applicazione delle disposizioni relative all'imposta sulla pubblicità dovesse darsi una interpretazione diversa, e completamente modificando e contraddicendo le istruzioni già diramate nel tempo con circolare n. 12, protocollo n. 3/1044, del 23 novembre 1972, e le risoluzioni n. 3/314 del 6 febbraio 1973, n. 3/496 del 21 maggio 1973 e 3 agosto 1973, n. 3/891, ha affermato il principio secondo cui « quando la maggiorazione prevista dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 (pubblicità luminosa od illuminata) concorre con aumenti che riguardano la tariffa base di cui al primo comma dello stesso articolo, la maggiorazione di cui trattasi si applica sulla tariffa base già variata per effetto degli aumenti previsti dalle altre norme ».

In conseguenza della nuova interpretazione, le maggiorazioni previste dagli articoli 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 (comuni il cui territorio sia riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo) e 5 (categoria speciale nell'ambito del comune) determinano un relevantissimo carico impositivo senza alcun intervento legislativo che lo istituisca.

Ad evidenziare le abnormi conseguenze che derivano dalla nuova interpretazione ministeriale, basta il seguente esempio.

Il comune di Brindisi, appartenente, ai fini dell'imposta sulla pubblicità, alla terza classe, ha adottato le tariffe massime ed ha suddiviso il proprio territorio in due categorie (normale e speciale) deliberando per la categoria speciale la maggiorazione del 200 per cento.

L'imposta relativa alla pubblicità luminosa (che riguarda la maggior parte delle insegne) veniva richiesta e corrisposta, secondo la prassi in precedenza adottata suffragata dalle numerose risoluzioni ministeriali, come segue:

	Lire
	—
Tariffa base per metro quadro	6.240
Maggiorazione per categoria speciale (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica numero 639 del 1972) 200 per cento su lire 6.240	12.480
Maggiorazione per pubblicità luminosa (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972) 150 per cento su lire 6.240	9.360
	28.080
	28.080

L'imposta, applicando la interpretazione ora data dal Consiglio di Stato cui l'amministrazione finanziaria si è uniformata, ammonta invece a:

	Lire
	—
Tariffa base per metro quadro	6.240
Maggiorazione per categoria speciale (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica numero 639 del 1972) 200 per cento su lire 6.240	12.480
	18.720
Maggiorazione per pubblicità luminosa (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972) 150 per cento su lire 18.720	28.080
	46.800
Totale	46.800

rispetto a lire 28.080 liquidate secondo la prassi finora seguita e conforme alla norma contenuta nell'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Il divario tra le due misure di imposta diventa, ovviamente, parecchio superiore ove si consideri l'ipotesi di un comune che, sede di stazione di soggiorno, cura e turismo, applichi anche la maggiorazione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica numero 639 del 1972.

A tal fine è opportuno ricordare la chiara volontà del legislatore desumibile dalla stessa relazione illustrativa al citato decreto che precisa: «L'articolo 50 sancisce un sano principio che non si trova espresso nella attuale normativa e cioè l'obbligo di riferire sempre le maggiorazioni, a qualunque titolo previste, alla tariffa base, onde evitare che di fronte alla coesistenza di più maggiorazioni (esem-

pio: pubblicità luminosa, posta in una strada di categoria speciale, in un comune dichiarato stazione di soggiorno, cura e turismo), anziché procedere semplicemente al loro cumulo, si applichi l'una sull'altra ».

Onorevoli colleghi, l'articolo unico che proponiamo intende dare una interpretazione autentica alla volontà del legislatore, correggere i nuovi indirizzi che la contraddicono, porre rimedio ad una assurda e paradossale situazione che ha provocato imposizioni di gran lunga superiori a quelle stabilite dal Parlamento, disagi e proteste tra i soggetti interessati, anche in conseguenza dell'azione dei comuni diretta al recupero della differenza di imposta relativa agli ultimi due anni decorsi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Per tariffa base deve intendersi quella determinata dal comune al netto degli eventuali aumenti e maggiorazioni previsti dai precedenti articoli 4 e 5 ».